

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 (CEE), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, a favore dei lavoratori privi di occupazione

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 169 del 9 luglio 1980, pagina 22.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 4 luglio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 4 luglio 1980 in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, a favore dei lavoratori privi di occupazione,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «affari sociali», in previsione della consultazione, l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 2 luglio 1980),

visto il parere adottato dalla sezione il 4 dicembre 1980,

vista la relazione presentata dal sig. Davies, relatore,

visto quanto deliberato nella 184^a sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980 (seduta del 10 dicembre),

FORMULA IL SEGUENTE PARERE:

1. I due principali obiettivi della proposta di regolamento sono enunciati nell'articolo 69 bis, che stabilisce il mantenimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione per il lavoratore disoccupato in caso di trasferimento di residenza da uno Stato membro all'altro, e nell'articolo 71 bis, che autorizza l'esportazione delle «pensioni anticipate» dei lavoratori che trasferiscono la loro residenza dopo essere stati ammessi a tale beneficio. Entrambe le proposte riguardano unicamente i cittadini dei paesi della Comunità che lavorano in un altro Stato membro. Pressoché tutte le altre modifiche proposte sono o la conseguenza logica delle due menzionate, oppure costituiscono dei miglioramenti al testo del regolamento (CEE) n. 1408/71 che l'esperienza o la giurisprudenza hanno rivelato necessari.

2. Lo scopo dell'articolo 69 bis è di garantire che i lavoratori disoccupati che trasferiscono la loro residenza in un altro Stato all'interno della Comunità beneficino delle prestazioni di disoccupazione corrisposte ai cittadini del nuovo paese di residenza, posto che siano soddisfatte le condizioni definite nell'articolo stesso.

3. Il Comitato approva il principio contenuto nell'articolo 69 bis.

4. Il Comitato ritiene tuttavia che la Commissione dovrebbe riconsiderare le condizioni che definiscono il campo di applicazione dell'articolo, nonché la loro formulazione, che a suo giudizio non è sufficientemente precisa e completa.

Andrebbero presi in considerazione i seguenti punti:

- a) se l'espressione «ovvero risieda» non vada soppressa nel paragrafo I ii);
- b) se, in talune circostanze il paragrafo I ii) non possa introdurre un'ingiustizia nei confronti di un coniuge separato che trovi un'occupazione in un altro Stato membro;
- c) se nel paragrafo I iii) l'espressione «ascendenti diretti» non vada sostituita con «genitore o genitori» e se il periodo di residenza non debba essere superiore ad un anno.

Si è osservato che nell'articolo non viene precisato se i periodi di 15 anni, 6 mesi e 1 anno, rispettivamente indicati nei sottoparagrafi i), ii) e iii), debbano essere continui e ininterrotti; oppure ancora se i periodi di 6 mesi e 1 anno debbano essere periodi immediatamente precedenti la data in cui il lavoratore disoccupato trasferisce la propria residenza e si mette a disposizione degli uffici del lavoro dell'altro Stato membro. Questi punti richiedono un chiarimento.

Alla luce di quanto osservato, il Comitato raccomanda che le condizioni che abilitano alle prestazioni vengano riconsiderate dalla Commissione e, se del caso, vengano ridefinite in modo da eliminare ogni ambiguità, da assicurare che l'articolo risulti equo nelle sue implicazioni, e da evitare nella misura del possibile qualsiasi ambiguità e possibilità di abusi.

5. Lo scopo dell'articolo 71 bis è di consentire l'esportazione di quelle che vengono definite le

«pensioni anticipate» dei lavoratori disoccupati che trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro dopo essere stati ammessi a tale beneficio.

6. Il Comitato ha avuto notevoli difficoltà a mettere a fuoco il concetto di «pensione anticipata» così come definito nell'articolo 1, lettera b), della proposta di regolamento, in quanto il concetto viene definito in riferimento alla «prestazione di vecchiaia anticipata», la quale rimane però a sua volta imprecisata, e anche a causa della palese discrepanza esistente tra quanto detto nella motivazione e il contenuto della definizione.

A giudizio del Comitato, la Commissione dovrebbe riconsiderare la definizione di «pensione anticipata» contenuta nell'articolo 1, lettera b), alla luce delle notevoli difficoltà incontrate dal Comitato stesso, e dovrebbe tentare di fornire una definizione più completa, che indichi con maggiore chiarezza le caratteristiche della «pensione anticipata».

7. Il Comitato approva la proposta contenuta nell'articolo 71 bis.

8. Esso rileva che, in base al disposto dell'articolo 71, paragrafo 3, l'istituzione del luogo di residenza procede, su richiesta dell'istituzione competente, alle necessarie indagini onde accertare se il beneficiario della pensione anticipata continua a soddisfare le condizioni per la sussistenza del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato competente. Raccomanda tuttavia che l'espressione «controllo», presente alla seconda riga, venga sostituita con la meno offensiva «tutte le indagini del caso».

9. Il Comitato non ha osservazioni da fare sulle altre modifiche, che rivestono soprattutto carattere di conseguenza logica, e prende atto in particolare di quelle proposte all'allegato V.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE